



COMUNE DI SCISCIANO
Città Metropolitana di Napoli

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 34 del 25.10.2019

OGGETTO: *Approvazione Regolamento Comunale per espletamento attività di autorizzazione deposito dei progetti al fine di prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza*

L'anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di ottobre alle ore 17:30, presso i locali della ex Chiesa S. Giovanni Battista, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito, in prima convocazione straordinaria, il Consiglio Comunale.

Serpico Edoardo	P	Rossi Pasquale	P
Napolitano Giovanna	A	Buonaiuto Cristina	P
Di Palma Luigi	P	Ambrosino Raffaele	P
Napolitano Massimo	P	Arianna Pasquale	P
Di Palma Giovanni	P	Mucerino Cristina	P
Romano Anita	P	Ilsami Mario	P
Paduano Giuseppe	P		

TOTALI PRESENTI 12

TOTALI ASSENTI 1

Assume la presidenza il dott. Giuseppe Paduano, il quale rileva il numero legale degli intervenuti.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Stefano Addeo

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sull'argomento all'o.d.g. il con. Rossi Pasquale, il quale fa presente che la Commissione di cui si discute nasce come intercomunale. Viene modificata perché la nuova Legge regionale in materia disciplina una composizione diversa della stessa Commissione.

Prende la parola il Cons. Raffaele Ambrosino, il quale chiede come mai nell'atto deliberativo in discussione, non viene richiamato il precedente Regolamento. Infatti, dalla lettura del testo e mettendolo a confronto i due regolamenti si notano diverse divergenze ed in particolare gli art. 3) e 4)

Riferisce che il precedente Regolamento approvato con atto n. 2 del 29/1/2015 all'art. 3 contemplava 7 membri in Commissione, riservandone 4 a giovani professionisti con iscrizione di anzianità all'ordine inferiore a 5 anni. L'appartenenza alla Commissione comportava l'incompatibilità di svolgimento di incarichi professionali nei Comuni di Scisciano e San Vitaliano. All'art. 4 si disponeva che il 60% del contributo trasferito ai Comuni venisse diviso tra i componenti la Commissione con le seguenti percentuali. Presidente 20% , Componenti senior 16%; componenti junior 12%, mentre la restante somma veniva trasferita al Comune e l'utilizzo veniva disciplinato autonomamente dalle singole Amministrazioni. Il nuovo Regolamento prevede che i componenti passano a 5, scompare il professionista junior, compare la incompatibilità e il componente la Commissione prima incompatibile è obbligato ad allontanarsi dalla seduta durante l'esame di un suo progetto.

All'art. 4 il nuovo testo dispone di conferire una maggiore percentuale di contributo ai componenti la Commissione nella figura del Presidente 24% ed agli altri componenti il 19%.

La parte che il Comune trattiene è del 30%.

Risponde il cons. Rossi ed aggiunge che spiace che un capogruppo non legga gli atti. E' l'art. 4 bis della Legge che disciplina la composizione delle Commissioni. Per il conflitto di interessi è più trasparente la norma che si va ad approvare. Un vantaggio per professionista, in quanto tutti vengono messi sullo stesso piano.

Il cons. Arianna Pasquale chiede di verificare sulla eventuale incompatibilità di un professionista che ricopre un ruolo istituzionale all'interno dell'Amministrazione Comunale e che promuove la proposta

Formalizza il voto contrario del gruppo Scisciano Bene Comune in quanto come già annunciato non è convinto della composizione della Commissione. Ha fatto questa domanda con lo spirito di dare un contributo costruttivo

A questo punto

Il Presidente pone il punto all'ordine del giorno a votazione e pertanto

Vista l'allegata proposta ;

-Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 267/2000 ;

-Visto lo Statuto Comunale vigente

-Letti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 dai dirigenti dei rispettivi settori ed allegati al presente atto deliberativo;

Si passa alla votazione

Voti favorevoli 8

Contrari 3

Astenuti 1 (Ambrosino R.)

DELIBERA

1. La premessa è da intendersi qui riportata e trascritta per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento .
2. Di approvare l'allegata proposta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento .



COMUNE DI SCISCIANO

Città Metropolitana di Napoli

OGGETTO: Regolamento comunale per espletamento attività autorizzazioni deposito, progetti, Prevenzione Rischio Sismico, nonché connesse attività di vigilanza. - Approvazione

RELAZIONE - PROPOSTA

PREMESSO che:

- ✓ l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii. e dal relativo Regolamento regionale di attuazione n. 4/2010 e ss.mm.ii.;
- ✓ detta legge è stata integrata e modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)", pubblicata sul B.U.R.C. n. 6 del 28 gennaio 2012;
- ✓ in particolare, l'art. 33 della legge regionale n. 1/2012, ha aggiunto l'art. 4-bis "Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni" alla legge regionale n. 9/1983, con il quale è stato disciplinato il trasferimento ai Comuni delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa).

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 161 del 4 aprile 2012 pubblicata sul B.U.R.C. n. 23 del 13 aprile 2012, con la quale sono state approvate le "linee guida per l'attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale n. 9/1983", in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, in attuazione dell'art. 4-bis comma 1 della Legge Regionale n. 9/1983, sono trasferibili ai Comuni, che inoltrano specifica richiesta.

PRESO ATTO che la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 161/2012 stabilisce, tra l'altro, che il "decreto del Sindaco o del Presidente dell'Unione dei Comuni o del Sindaco del

Comune capofila dei Comuni in forma associata", con il quale vengono nominate le "Commissioni" di cui all'art. 4-bis, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 9/1983, debba altresì indicare ogni ulteriore aspetto connesso al funzionamento delle Commissioni stesse, preventivamente regolamentato dal medesimo Ente nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi trasferiti.

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 317 del 28 giugno 2012, con la quale è stato sancito il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4-bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della 27 gennaio 2012, n. 1, ai Comuni che ne avevano fatto richiesta, incluso il Comune di Scisciano.

RITENUTO opportuno predisporre ed approvare uno specifico regolamento con il quale si disciplini il funzionamento delle Commissioni operanti ai sensi dell'art. 4 bis, commi 2, 3 e 4 della L.R. 07/01/1983 n. 9 e successive modificazioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, soffermandosi in particolare:

1. sulla normativa da applicare ai procedimenti in corso, con riferimento anche alle ipotesi di varianti in corso d'opera (sostanziali e non sostanziali);
2. sul rapporto tra il procedimento edilizio e quello sismico, anche alla luce delle recenti modifiche apportate dall'art. 6 del D.P.R n. 380/2001, in materia di attività edilizia libera;
3. sui procedimenti di deposito del progetto strutturale;
4. sul procedimento di autorizzazione sismica, delineando tutti i diversi passaggi di tale procedimento e i diversi momenti di interlocuzione tra la struttura tecnica e il progettista;

VISTO l'allegato schema di "Regolamento per il funzionamento della commissione sismica comunale" appositamente predisposto dal Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Scisciano per il raggiungimento delle suddette finalità, composto da n. 14 articoli, e che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO, pertanto, necessario sottoporre il suddetto schema di Regolamento, composto da n. 14 articoli, all'approvazione del Consiglio Comunale.

VISTI: D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- ✓ la legge regionale 07 gennaio 1983, n. 9, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico", e successive modifiche e integrazioni, e in particolare gli articoli 2, 4, 4-bis e 5 della Legge medesima;
- ✓ il "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania", Regolamento

- regionale n. 4 del 2010, approvato con D.P.G.R.C. n. 23 del 11 febbraio 2010 (in B.U.R.C. n. 14 del 15 febbraio 2010), e le successive modifiche e integrazioni; l'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, recante "Modifiche alla legge regionale 9/1983";
- ✓ la L.R. n.16 del 07.08.2014 – "interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo" – pubblicata sul B.U.R.C. n.57 del 07.08.2014; la Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 04.04.2012, che ha fornito le "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4- bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata";
 - ✓ la Deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 181 del 14/04/2015.
 - ✓ la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata;
 - ✓ i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, dai Dirigenti dei rispettivi Settori ed allegati al presente atto deliberativo;
 - ✓ il parere di conformità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs n. 267/2000;
 - ✓ il vigente Statuto Comunale;
- si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. **DI APPROVARE** quanto riportato in premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** il "Regolamento per il funzionamento della commissione sismica comunale" composto da n. 14 articoli e che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
3. **DI DARE ATTO:** a) che il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio comunale;
b) che con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
4. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del competente Settore di porre in essere tutti gli atti consequenziali per l'attuazione del presente deliberato.
5. **DI DICHIARARE** l'atto deliberativo urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.gs.vo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii

IL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI TECNICI
arch. Angelo Capasso





COMUNE DI SCISCIANO

Città Metropolitana di Napoli

CAP. 80030 – Tel. (081) 5198959 – Fax (081) 8442095

OGGETTO: Regolamento comunale per espletamento attività autorizzazioni deposito, progetti, Prevenzione Rischio Sismico, nonché connesse attività di vigilanza. - Approvazione

**PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
(PARERI ART. 49 E 147 BIS DEC. LEG. 267/2000 E SS.MM.II)**

A) IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

Scisciano ,li 22/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

arch. Arcangelo Capasso





COMUNE DI SAN VITALIANO
(Provincia di Napoli)



COMUNE DI SCISCIANO
(Provincia di Napoli)

**REGOLAMENTO COMUNALE per l'ESPLETAMENTO delle
ATTIVITÀ di AUTORIZZAZIONE e di DEPOSITO dei PROGETTI,
ai FINI della PREVENZIONE del RISCHIO SISMICO, nonché
CONNESSE ATTIVITÀ di VIGILANZA**

INDICE

PREMESSA

TESTO INTEGRALE ART. 33 L.R. 1/2012: MODIFICHE ALLA L.R. 9/1983

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Procedimenti in corso

Art. 3 - Le strutture tecniche competenti in materia sismica

Art. 4 - Versamento del contributo per le spese istruttorie – Rimborso spese di commissione

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

Art. 5 - Il necessario raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico

Art. 6 - Elaborati da allegare alla pratica edilizia in caso di opere non strutturali

Art. 7 - Necessità del rilascio dell'autorizzazione/deposito sismico prima dell'inizio lavori

Art. 8 - Rapporto con le procedure per l'attività edilizia libera (art. 6 del DPR n. 380 del 2001)

IL PROCEDIMENTO SISMICO

Art. 9 - Procedura per il rilascio del provvedimento sismico

Art. 10 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della commissione

Art. 11 - Modulistica

CENNI IN MERITO ALLE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA

Art. 12 - Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 13 - Norme di rinvio

Art. 14 - Entrata in vigore

PREMESSA

In materia di riduzione del rischio sismico, negli ultimi anni, sono stati registrati una serie di mutamenti legislativi sia a livello nazionale che regionale che, di seguito, si riportano i più significativi:

- Entrata in vigore del Decreto Ministeriale 17/01/2018: Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni (G.U. n. 8 del 20/02/2018 - Suppl. Ordinario n. 42);
- Entrata in vigore del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008: Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (G.U. n. 29 del 04/02/2008 - Suppl. Ordinario n. 30);
- Entrata in vigore della Circolare Ministeriale n. 617 del 02/09/2009: Istruzioni per l'Applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (G.U. n. 47 del 26/02/2009 - Suppl. Ordinario n. 27);
- Numerose modifiche al D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.: Testo Unico per l'Edilizia;
- Modifiche alla L.R. n. 9 del 07/01/1983: Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico;
- Regolamento Regionale n. 4 del 11/02/2010: Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania;
- Entrata in vigore della L.R. n. 19 del 28/12/2009: Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1897 del 22 dicembre 2009 - Determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 - Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica.

L'entrata in vigore dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, recante "Modifiche alla legge regionale n. 9/1983" ha introdotto la possibilità di: *Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata.*

La Regione Campania ha, successivamente, approvato le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 con la deliberazione di G. R. n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "*Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art.*

4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata”;

I comuni di San Vitaliano (comune capofila) e di Scisciano, con la deliberazione di G.C. N. 19 del 28.01.2014 e G. M. n. 14 del 30/01/2014, hanno autorizzato i rispettivi Sindaci p.t ad inoltrare al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli la richiesta di trasferimento delle funzioni di cui all'art. 4 bis della L.R. 9/83 e ss.mm.ii..

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 162 del 03/06/2014, è stato sancito il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4- bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, ai Comuni che ne avevano fatto richiesta, incluso i Comune di San Vitaliano e Scisciano.

Ad esito, dunque, di tale percorso di riforma e consapevoli della complessità e delicatezza della materia, appare opportuno adottare uno specifico Regolamento comunale per fornire ai cittadini, ai professionisti e agli operatori del settore le indicazioni utili a rendere più agevole e sicura l'applicazione delle norme.

Il regolamento, da considerare come una sorta di vademecum, si propone anche l'obiettivo di costituire uno strumento di raccordo delle norme sopra citate, soffermandosi in particolare:

- sulla normativa da applicare ai procedimenti in corso, con riferimento anche alle ipotesi di varianti in corso d'opera (sostanziali e non sostanziali);
- sul rapporto tra il procedimento edilizio e quello sismico, anche alla luce delle recenti modifiche apportate all'art. 6 del D.P.R n. 380/01 in materia di attività edilizia libera;
- sui procedimenti di deposito del progetto strutturale;
- sul procedimento di autorizzazione sismica, delineando tutti i diversi passaggi di tale procedimento e i diversi momenti di interlocuzione tra la Struttura tecnica e il progettista.

Ogni richiesta di chiarimento ed ogni questione interpretativa, sia di carattere giuridico che di carattere tecnico, relativamente alla normativa antisismica e ai procedimenti di vigilanza sui lavori e opere, va inoltrata agli indirizzi mail di seguito indicati:

Mail: utc@comune.sanvitaliano.na.it

Mail: comunescisciano@libero.it

TESTO INTEGRALE ART. 33 L.R. 1/2012: MODIFICHE ALLA L.R. 9/1983

1. La L.R. 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) è modificata come segue:

a) il comma 9 dell'articolo 2 è così sostituito:

“9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio dell'ARCADIS uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 4 bis.”;

b) dopo il comma 9 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“9 bis. Sono definiti minori tutti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale.”;

c) al comma 10 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo

“... nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo.”;

d) al comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo:

“detti controlli sono effettuati anche per i lavori minori.”;

e) dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 4 bis

Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni

1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai Comuni, alle unioni dei Comuni o dei Comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.

2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in

- materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.*
- 3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei Comuni o del sindaco del Comune capofila dei Comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun Comune, unione di Comuni o Comuni in forma associata.*
 - 4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, dell'unione dei Comuni o Comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.*
 - 5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, dell'unione dei Comuni o dei Comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile gli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.*
 - 6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i Comuni, le unioni di Comuni e i Comuni in forma associata, provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2.*

*Art. 4
ter*

*Attuazione dell'articolo 10, comma 2, del codice
dell'ambiente*

- 1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti da realizzare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, è coordinata nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Il*

provvedimento che definisce la conferenza dei servizi, convocata dai commissari straordinari nominati dal Presidente della regione, ai sensi della suindicata disposizione per la valutazione d'impatto ambientale, fa luogo anche dell'autorizzazione integrata ambientale. Ai progetti per la realizzazione degli impianti previsti dall'articolo 1, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 196/2010, convertito dalla legge 1/2011, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania).”.

TESTO INTEGRALE ART. 1 L.R. 20/2017: MODIFICHE ALLA L.R. 9/1983

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9) 1.

La legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) è così modificata:

- a) al comma 8, dell'articolo 2, dopo le parole: “di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)” sono aggiunte le seguenti: “e quelle presentate da uffici regionali.”;*
- b) al comma 9 dell'articolo 2, dopo le parole: “attività di cui alla presente legge” sono aggiunte le seguenti: “e per finanziare iniziative e programmi di prevenzione del rischio sismico nonché per finanziare gli interventi di somma urgenza, o similari relativi a problematiche connesse e generate da alti rischi”;*
- c) al comma 9 bis, dell'articolo 2, dopo le parole:” con regolamento di Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti: “sono, altresì, individuati, con regolamento, opere e lavori privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, che non comportano il preavviso scritto e il rilascio del provvedimento sismico, ma esclusivamente il titolo abilitativo edilizio, nel rispetto della normativa vigente.”;*
- d) il comma 10, dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

“10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico, di cui all'articolo 4. Per le denunce soggette a deposito sismico il competente Ufficio, verificata la presenza degli elaborati ed allegati dichiarati, nonché di copia del versamento, rilascia, di norma contestualmente alla presentazione, l'attestazione di avvenuto deposito del progetto. Le denunce dei lavori soggette a deposito sismico sono sottoposte a controlli con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa e delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti. Nel procedimento finalizzato all'autorizzazione sismica l'ufficio, verificata la correttezza

- amministrativa della denuncia dei lavori, svolge un'istruttoria e attesta la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti; nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5 comma 1, primo periodo, fermo restando il controllo con metodo a campione, finalizzato a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.”;*
- e) *il primo periodo del comma 3, dell'articolo 4, è sostituito dal seguente: “Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, i lavori possono iniziare dopo che il competente Ufficio ha rilasciato l'attestazione di avvenuto deposito.”*
- f) *il comma 3 bis dell'articolo 4, è abrogato;*
- g) *dopo il comma 4, dell'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:*
- “4 bis. Qualora il Genio civile non abbia rilasciato l'autorizzazione sismica nei termini previsti, il committente entro i successivi 15 giorni può trasmettere una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera che esplicita l'attività di controllo già svolta ai sensi dell'articolo 2, comma 10.*
- 4 ter. Il Genio Civile, nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione, prende atto della relazione asseverata del collaudatore in corso d'opera e rilascia l'autorizzazione sismica ovvero la rigetta se non sussistono i presupposti di legge.*
- 4 quater. Anche in tal caso sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.”*
- h) *il secondo periodo, del comma 1, dell'articolo 4 bis, è sostituito dal seguente: “Le medesime attività e funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al Genio civile.”*

TESTO INTEGRALE ART. 1 c. 50 L.R. 28/2018: MODIFICHE ALLA L.R. 9/1983

Al comma 2 dell'articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) le parole da “tre tecnici “ fino alle parole “iscrizione all'albo” sono sostituite dalle seguenti: “cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in

collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.”